



Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale

confsal



www.sindacatofast.it

Informativa Amianto

Da tempo siamo sollecitati dagli iscritti a valutare la possibilità di intraprendere azioni legali atte al riconoscimento dei benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto.

La Fast/Confisal e la Fondazione SMA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con una ONLUS, l'APIN, per sviluppare tematiche riguardanti la salute e le malattie professionali dei lavoratori operanti nel mondo dei trasporti.

Con lo staff tecnico giuridico dell'APIN, che conta un'esperienza ultradecennale nella tutela dei lavoratori esposti all'amianto operanti nel settore marittimo, abbiamo avviato una serie di incontri al fine di valutare la possibilità di intraprendere un proficuo percorso giuridico rivendicativo per i lavoratori esposti all'amianto.

Vediamo di fare un po' di chiarezza sulla tematica:

L'amianto, cenni storici

L'amianto (dal greco "incorruttibile") è un minerale di natura fibrosa, particolarmente resistente alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale),

La sua pericolosità è nota da tempo alla comunità scientifica internazionale. La correlazione fra l'esposizione a fibre di amianto e l'insorgenza di diverse forme tumorali è nota fin dagli anni venti; le prime indagini epidemiologiche condotte su larga scala e corroborate da coerenti analisi statistiche sui lavoratori, ma addirittura anche sui famigliari, hanno dato certezza sugli evidenti e incontestabili effetti cancerogeni

Nonostante queste evidenti e incontestabili valutazioni, il pericoloso materiale ha continuato ancora per molti anni ad essere estratto, lavorato e impiegato in molteplici usi. La salute pubblica è stata quindi sacrificata agli interessi economici delle industrie del settore, con un calcolo cinico che, oltre ai gravissimi e irrimediabili danni alla salute delle vittime, impagabili, ha causato notevoli danni economici, per gli alti costi ricaduti sulla collettività per le malattie, per la previdenza e per le bonifiche.

Da un recente rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità risulta che in Italia ci sono dai mille a mille e cinquecento decessi ogni anno a causa di amianto, a seconda dei criteri di valutazione e del tipo di malattia. I risultati della ricerca dimostrano che il tumore alla pleura è in aumento in tutta Europa, come conseguenza della diffusione dell'amianto negli anni cinquanta e sessanta (quando ormai la sua pericolosità era nota), e sarà in aumento ancora per molti anni fino a quando, decorsi i lunghissimi anni di incubazione, si incominceranno a sentire gli effetti positivi della dismissione iniziata negli anni novanta.

Interventi normativi

In ambito europeo, i primi interventi organici di tutela della salute pubblica sono stati effettuati solo negli anni ottanta. La Comunità Europea è intervenuta una prima volta con la direttiva n. 477/1983, con disposizioni dirette ad accertare, mediante le opportune notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto e i livelli di concentrazione e a ottenere la riduzione del suo impiego, imponendo l'eliminazione di alcune modalità di lavorazione (l'applicazione a spruzzo), l'adozione di misure concernenti le modalità di svolgimento delle lavorazioni e la protezione degli ambienti interessati, nonché l'accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi.

Gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione alla direttiva entro il 1° gennaio 1987 ma l'Italia, come in altre occasioni, era stata inadempiente, subendo una condanna dalla Corte di Giustizia Europea.

Una successiva direttiva del Consiglio Europeo, la n. 382/1991, ha ribadito la nocività dell'amianto e, in considerazione del suo impiego in numerose attività produttive, ha affermato la necessità di prevederne la sostituzione con altri materiali, imponendo, in aggiunta al divieto di applicazione a spruzzo prevista nella precedente direttiva, il divieto d'impiego di cinque tipi di amianto.

Con la legge n. 257/1992 si è finalmente disposto che, a decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla sua entrata in vigore, siano vietate l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono (salvo alcuni tassativi rinvii a termini fissati).

Risulta evidente che una così drastica modifica ai cicli industriali ed estrattivi dell'amianto avrebbe provocato evidenti conseguenze occupazionale e sociali; conseguentemente il legislatore ha introdotto misure di sostegno per i lavoratori (art. 13) e per le imprese (art. 14) che sostanzialmente prevedono l'utilizzo di forme di prepensionamento, per chi raggiungeva i trent'anni di contribuzione, e di integrazioni salariali in caso di ristrutturazioni aziendali. Inoltre il comma 8 dell'articolo 13 si proponeva di agevolare il pensionamento dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento per la mancanza del requisito dei 30 anni contributivi introducendo l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 ai fini delle prestazioni pensionistiche, sia per la maturazione del diritto al loro accesso, sia per la determinazione del loro importo; in favore dei lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail.

Le nuove norme di tutela, introdotte dalla legge 257/1992, si dimostrano fin da subito incoerenti e fallaci alimentando un contenzioso mostruoso e introducendo evidenti disparità fra lavoratori assoggettati all'INAIL o no, pur avendo la stessa esposizione all'amianto.

Le continue integrazioni normative e gli interventi, a più riprese, di Cassazione e Corte Costituzionale in materia, modificano sostanzialmente lo spirito originario della legge dandole, attraverso i benefici pensionistici previsti, una funzione "risarcitoria" del rischio dell'insorgenza della malattia; si passava, quindi, dalle poche migliaia di lavoratori ipotizzati dal legislatore alle quasi centomila domande presentate all'INAIL per la richiesta dei benefici.

Dopo un complesso iter parlamentare, dove si cercava di formulare una proposta di legge quadro sulla materia, il Governo, disattendendo gli impegni, inserisce nella legge di correzione dei conti pubblici (D.L. n. 269 del 2003) una disposizione in materia di amianto (articolo 47) con cui, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, riformava in maniera sostanziale la normativa previgente e in particolare:

- il coefficiente di rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto viene ridotto da 1,5 a 1,25 e si applica soltanto ai fini della determinazione della misura della pensione e non più anche fini dal perfezionamento del diritto;
- i benefici previdenziali, così come rimodulati in precedenza, vengono estesi anche a tutti i lavoratori non assoggettati all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, gestita dall'INAIL. Ovviamente i summenzionati lavoratori devono trovarsi nelle condizioni di poter dimostrare di essere stati esposti, per un periodo non inferiore al decennio, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno.

Vengono fatte salve le disposizioni previgenti alla Riforma, coefficiente 1,5 utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, nei seguenti casi:

- i lavoratori che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL (art. 18, comma 7 della legge 257/1992);
- lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico **anche in base ai benefici previdenziali derivanti da amianto**;
- lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, fruivano dei trattamenti di mobilità (standard o lunga);
- lavoratori che, sempre alla data del 2 ottobre 2003, avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;
- **lavoratori che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.**

La Riforma introduce per tutte le categorie di lavoratori interessati, a pena di decadenza, l'obbligo di presentare domanda di riconoscimento dei benefici all'Inail nel termine prefissato di 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo (D.M. 27 ottobre 2004, pubblicato il 17.12.2004).

Vediamo, quindi, di riassumere in una tabella quanto detto:

lavoratori che possono dimostrare di essere stati esposti, per un periodo non inferiore al decennio , all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno.	
Che entro la data del 2 ottobre 2003:	acquisiscono il diritto di:
hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto	Moltiplicare il periodo di esposizione, ai fini delle prestazioni pensionistiche (sia per la maturazione del diritto al loro accesso, sia per la determinazione del loro importo), per il coefficiente di 1,5
avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali derivanti da amianto (nota1)	Moltiplicare il periodo di esposizione, ai fini delle prestazioni pensionistiche (sia per la maturazione del diritto al loro accesso, sia per la determinazione del loro importo), per il coefficiente di 1,5
hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data (nota2)	Moltiplicare il periodo di esposizione, ai fini delle prestazioni pensionistiche (sia per la maturazione del diritto al loro accesso, sia per la determinazione del loro importo), per il coefficiente di 1,5
lavoratori che possono dimostrare di essere stati esposti, per un periodo non inferiore al decennio , all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno.	
Che entro la data del 17 giugno 2005:	acquisiscono il diritto di:
hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL	Moltiplicare il periodo di esposizione, ai solo fini della determinazione della misura della pensione, per il coefficiente di 1,25 (nota 3)

Come un lavoratore esposto, rientrante nelle casistiche summenzionate, può rivendicare il suo giusto diritto:

ITER PROCEDURALE PER GIUDIZI PREVIDENZIALI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

LAVORATORE ANCORA IN ATTIVITA'

1. Domanda di attestazione già inoltrata all'INAIL entro il 15 giugno 2005;
2. Domanda alla sede INPS competente per territorio di accredito figurativo dei contributi previdenziali per il periodo lavorativo di supposta esposizione ad amianto;
3. Decorsi 120 giorni dalla data della domanda, in assenza della risposta INPS, iniziano a decorrere i 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo per silenzio rifiuto al Comitato Provinciale INPS;
4. Decorsi ulteriori 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo si può adire l'autorità giudiziaria entro e non oltre tre anni dallo scadere dei 300 giorni dell'iter amministrativo;
5. L'azione giudiziaria non può essere intrapresa oltre il termine di 3 anni e 300 giorni dalla presentazione della prima domanda all'INPS;

6. In ogni caso le risposte INPS interrompono e riducono i termini sopra riportati;
7. Allo scadere dei 300 giorni (se non prima in presenza di risposte INPS) viene notificato il ricorso introduttivo del giudizio innanzi alla Corte dei Conti competente per territorio: il ricorso sarà notificato alla sede centrale INPS in Roma ed alla sede INPS – ex gestione INPDAP competente per territorio a seconda della residenza del ricorrente;
8. A titolo cautelativo e per non incorrere in decadenze, si stima utile iscrivere a ruolo la causa presso la cancelleria della Corte dei Conti entro 10 giorni dalla notifica.

LAVORATORI GIA' IN PENSIONE

Restano valide tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti con le seguenti eccezioni:

1. Il punto 2 viene così modificato: domanda di ricostituzione della pensione inoltrata alla competente sede territoriale dell'INPS per richiedere l'accredito dei contributi per il periodo supposto di esposizione ad amianto;
2. Il punto 2 deve intendersi così integrato: la domanda di ricostituzione può essere presentata dai pensionati da non più di 3 anni.

NOTE

(nota1)

Aver maturato il diritto vuol dire che alla data del 2 ottobre 2003 i lavoratori, sommando la loro anzianità di servizio più eventuali aumenti di valutazione (vedi ad esempio il decimo pensionabile dei macchinisti FS) più la rivalutazione del periodo di esposizione per 1,5 raggiungano il requisito minimo di accesso ai diritti pensionistici in essere alla data del 2 ottobre 2003.

(nota2)

Alcuni pronunciamenti giudiziari hanno equiparato, per le aziende che nel 1992 **NON** aderivano all'INAIL (Vedi Gruppo FS), le istanze di riconoscimento dei benefici presentate in Azienda, ed opportunamente protocollate entro il 2 ottobre 2003, a quelle avanzate all'INAIL. Questo aspetto riveste notevole importanza per i lavoratori delle ex Ferrovie dello Stato, quindi attendiamo che questa lettura della norma trovi maggiore condivisione e superi eventuali ricorsi in appello.

(nota3)

Risulta evidente che la richiesta di rivalutazione, ai solo fini economici, dei periodi di esposizione all'amianto per il coefficiente 1,25 può essere avanzata solo dopo maturato il diritto a pensione. Comunque, considerando che la rivalutazione si espleta in periodi contributivi collocati per la quasi totalità prima del 1995 l'incremento **RETRIBUTIVO** della pensione può portare notevoli benefici economici.

La Segreteria Generale FAST è a disposizione degli iscritti per tutte le informazioni e i chiarimenti del caso, a tale scopo è stata attivato un indirizzo e-mail amianto@sindacatofast.it a cui inoltrare tali, eventuali, richieste